

Processo civile - Ricorso - Richiesta di applicazione delle norme priva di concreti riferimenti alla fattispecie dedotta in ricorso - Interesse ad agire - Carenza.

Tribunale di Lecce – 13.11.2018 n. 3609 – Dr. Carbone – C.L. (Avv. Galati) – INPS (Avv. Ciarelli).

La richiesta - formulata in via generica e senza alcun concreto riferimento alla fattispecie dedotta in ricorso - di applicazione della normativa concernente la rivalutazione dei contributi versati per lavoro agricolo non è sufficiente a dimostrare un interesse alla decisione e quindi a giustificare l'interesse ad agire.

FATTO e DIRITTO - Parte ricorrente - titolare di pensione VOCOM n. 36026160 dec. aprile 2010 - ha chiesto il riconoscimento del rivalutazione di quelli versati per lavoro agricolo nel periodo anteriore al 1° gennaio 1984, con condanna dell'I.N.P.S. al pagamento delle differenze maturate, sulla base del principio di diritto espresso da Cass. n. 1336/2007. INPS si è costituito ribadendo la correttezza del proprio operato nonché contestando la fondatezza dell'interpretazione adottata dalla Corte di Cassazione rispetto al tenore normativo. Ha inoltre eccepito la carenza di interesse ad agire di parte ricorrente. Al riguardo, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ad agire. Come espressamente affermato da Cass. n. 25622/2015 *"il riconoscimento dell'applicabilità del diritto alla rivalutazione contributiva di cui all'art. 7 della legge n. 638/1983 anche alle pensioni liquidate nella gestione dei lavoratori autonomi non può essere considerata una soluzione di carattere esaustivo tale da permettere di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) ed escludere la necessità ovvero la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte pubblica, la quale conserva interesse alla decisione sulle medesime"*.

Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto che la mera rivendicazione del diritto non sia sufficiente a dimostrare un interesse alla decisione. Nello specifico, dalla motivazione della sentenza, si rileva che espressamente INPS aveva fatto presente la possibile ininfluenza della rivalutazione sul trattamento pensionistico.

Orbene, se si osserva analiticamente il ricorso, si evince che lo stesso si limita a enunciare il principio di diritto e ad affermare che lo stesso vada applicato al ricorrente. Nessun cenno si trova alla concreta situazione del ricorrente (p. es. pensione goduta al momento, calcolo quantomeno approssimativo dell'influenza della rivalutazione sul trattamento percepito etc.). Il ricorso si basa quindi su mere affermazioni teoriche. Ad avviso di questo giudice, quindi, viene violato il principio base in materia di verifica dell'interesse ad agire secondo cui *"l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili e effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire"* (Cass. 6749/2012 e molteplici altre conformi).

Nel caso di specie, ad essere richiesta è la sola applicazione della norma di legge mentre ogni eventuale variazione in meglio sulla pensione rimane ipotetica ed eventuale; né, tantomeno, la richiesta di condanna contenuta nelle conclusioni del ricorso può far mutare tale conclusione in quanto formulata in via generica e senza alcun legame con le allegazioni contenute in ricorso. Ad avviso di questo giudice il mero riferimento alla normativa non è sufficiente a giustificare l'interesse ad agire il quale deriva da ciascun caso concreto e non dall'applicazione astratta della norma. È necessario pertanto un concreto riferimento alla fattispecie in ricorso attraverso la produzione di elementi concreti che possano far presumere un aumento del montante pensionistico a prescindere dal mero richiamo a formule di legge.

A supporto di questa ricostruzione, questo giudice intende richiamare recente giurisprudenza di legittimità secondo cui: *l'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento sotto il profilo*

quantitativo postula l'indicazione del dovuto, talché l'avente diritto ha l'onere di allegare - anche per dimostrare l'interesse ad agire - di aver maturato il diritto ad una determinata differenza quantitativa in base alla fonte dell'obbligazione che rappresenta il fatto costitutivo del credito azionato; [...] (così, Cass. 23057/2017).

Ancor più recentemente la Cassazione ha chiarito che - nei rapporti nei quali si verifica una periodica riliquidazione delle prestazioni o comunque soggette a continui adeguamenti e perequazioni o a molteplici fattori di calcolo - "non è sufficiente la mera ed indistinta allegazione [dell'inadempimento, ndg] (che secondo il ricorrente anche per il caso di specie sarebbe giustificata dal noto arresto di Cass. S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533) in quanto, data la struttura sostanziale della fattispecie, fisiologicamente caratterizzata dal periodico succedersi di comunicazioni e pagamenti, è necessario un più «circostanziato riferimento alle vicende rilevanti del rapporto»". Si esprime in tal senso Cass. 20707/2018 che - in fattispecie pur diversa dalla presente - esprime un principio condivisibile, ovverosia che la mera allegazione dell'inadempimento è sufficiente nelle obbligazioni c.d. semplici mentre laddove il calcolo del dare/avere sia soggetto a molteplici fattori (la misura della pensione non dipende solo dal calcolo della rivalutazione e negli anni ha subito varie modifiche a causa di molteplici eventi) appare necessario una maggiore sforzo di allegazione del ricorrente. In assenza di calcoli effettuati in ricorso, tenuto conto dell'eccezione di INPS (che non necessita di maggiore specificità) e valutato che l'onere della prova dell'interesse ad agire cade sul ricorrente, va dichiarato inammissibile il ricorso.

Il ricorso è pertanto inammissibile, mentre il contrasto con la giurisprudenza pregressa di questo Tribunale fa ritenere giustificata la compensazione delle spese.

(Omissis)
